



Accordo-quadro sottoscritto il primo di luglio 2021 dalla Regione del Veneto e dall'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche per l'implementazione del "Fattore Famiglia"

Accordo attuativo per l'applicazione del "Fattore Famiglia" all'accesso ai servizi alla prima infanzia nel territorio regionale

TRA

- Regione del Veneto (di seguito, per brevità, Regione), codice fiscale 80007580279, PEC servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 Venezia, CAP 30123, in questo atto rappresentato da...;
- Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche (di seguito, per brevità, Università), C.F. 93009870234, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it con sede in Verona, via dell'Artigliere 8, cap 37129 Verona, in questo atto rappresentata da...;

(entrambi gli enti anche indicati nel seguito congiuntamente come "Parti" e ciascuna individualmente come "Parte");

PREMESSO CHE

1. è stato stipulato tra le Parti, in data 1.7.2021, l'accordo-quadro (di seguito "Accordo Quadro") di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 241/90, al fine di sviluppare collaborazioni per la realizzazione di iniziative, con l'obiettivo di implementare il "Fattore famiglia" previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 28.5.2020, "Interventi a favore della famiglia e della natalità", ove, tra l'altro, si precisa che le Parti:
 - a. nel rispetto della propria autonomia istituzionale, intendono realizzare strategie comuni ed azioni sinergiche, allo scopo di ottenere ricadute significative in termini di sviluppo, innovazione, sostenibilità e qualità della vita;
 - b. considerata la complessità socio-economica e tecnica del territorio regionale del Veneto, potranno realizzare attività che coinvolgono anche altre realtà presenti nel territorio, volte ad attivare processi di complementarietà e di supporto reciproco;
 - c. collaborano per porre in essere, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, attività di studio e di ricerca per creare una rete congiunta di conoscenze finalizzata alla predisposizione e realizzazione di progetti ed iniziative che abbiano come obiettivo l'implementazione del "Fattore famiglia" (art. 1, co.1, Accordo Quadro);
 - d. definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione: elaborazione di una proposta inerente agli ambiti di applicazione, ai criteri e alle modalità attuative del "Fattore famiglia" e potranno individuare anche altri ambiti di interesse, cercando pure di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune. (art. 4, co.1 e 2, Accordo Quadro);
 - e. si impegnano a definire previamente, per ogni iniziativa, i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione;
2. l'Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, in particolare, la contaminazione che ne deriva dal coinvolgimento, a diverso titolo, di partner strategici, soprattutto nella diffusione delle conoscenze e delle innovazioni;
3. l'Università è in grado di mettere a disposizione, attraverso suoi partner, strumenti informatici necessari alla realizzazione di piattaforme di supporto e analisi utili alle iniziative previste dal presente accordo;
4. la Regione è interessata a tali applicazioni telematiche e, pertanto, a contribuire direttamente alle relative spese;
5. la Regione, con l'obiettivo di promuovere diversi interventi a favore della famiglia e della natalità, ha interesse a partecipare alla promozione di tali iniziative;



6. le Parti intendono porre in essere, effettivamente, una reciproca collaborazione a ciò finalizzata ai sensi dell'Accordo Quadro;

tutto ciò premesso, da intendersi come parte integrante del presente accordo, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la pianificazione, con riferimento ai tempi, ai modi, alle risorse utilizzabili e agli impegni di ciascuna parte, al fine dell'applicazione del "Fattore Famiglia" ai voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia, di cui alla deliberazione numero... del... della Giunta Regionale del Veneto.

Il presente atto viene redatto in esecuzione dell'Accordo quadro citato in premessa.

ART. 2. DURATA

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31.12.2023, fatte salve eventuali proroghe, previste dalle Parti.

ART. 3. IMPEGNI DI CIASCUNA PARTE

Al fine di realizzare quanto oggetto del presente accordo, la Regione si impegna a fornire tutti i dati necessari alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, in particolare metterà a disposizione ogni elemento di valutazione in possesso dell'unità organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile" della direzione Servizi sociali dell'area Sanità e Sociale e curerà, col supporto tecnico dell'Università, tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, in base ad una concorde analisi della Regione e dell'Università medesime.

L'Università degli Studi di Verona opererà con ogni "Ambito Territoriale Sociale" per la realizzazione delle attività, nell'ambito del presente accordo, garantendo:

- a. la conoscenza del "Fattore" presso gli operatori;
- b. l'attivazione di una piattaforma web dedicata;
- c. la raccolta delle istanze di accesso;
- d. l'analisi delle domande rispetto ai requisiti;
- e. l'applicazione del "Fattore Famiglia";
- f. l'approntamento della graduatoria;
- g. l'integrazione dei dati raccolti tramite la piattaforma web dedicata e le banche-dati previste dal D.lgs. 15-9-2017 numero 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", specificamente all'articolo 24 "Sistema informativo unitario dei servizi sociali", rendendo disponibili all' "Ambito Territoriale Sociale" ulteriori estrapolazioni ed elaborazioni statistiche per le necessità dell' "Ambito";
- h. l'integrazione, in un'ottica di efficienza ed efficacia, della piattaforma web dedicata con le piattaforme informatiche e i software applicativi gestionali utilizzati dall' "Ambito Territoriale Sociale" per l'attuazione del procedimento amministrativo inerente all'iniziativa "Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia".

Nei confronti della Regione, l'Università degli Studi di Verona opererà per la valutazione degli esiti, in aggiunta alle rendicontazioni che la Regione chiederà agli "Ambiti Territoriali Sociali" con riferimento al rispettivo territorio, e per l'elaborazione di una proposta per la rilevazione periodica e sistematica di elementi di valutazione di interesse della Regione in ambito di politiche di intervento verso le famiglie.

Inoltre, l'Università si impegna a:

- Individuare il partner strategico per la realizzazione della piattaforma informatica e l'analisi delle informazioni raccolte;
- Supportare il partner strategico nell'organizzazione e il coordinamento delle iniziative a supporto della promozione e utilizzo della piattaforma tecnologica.



Per le attività previste, la Regione trasferirà all'Università la somma di euro 300.000,00, che verrà erogata ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo.

ART. 4. REFERENTI E COMITATO OPERATIVO

Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e Regione designano quali propri referenti:

- Per la Regione: dott. Pasquale Borsellino, direttore della unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, ai sensi del decreto numero 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale'";
- Per l'Università: Diego Begalli, Professore ordinario di Economia ed estimo rurale.

È inoltre previsto un comitato operativo paritetico composto da:

- Per la Regione: dott. Pasquale Borsellino, come sopra specificato;
- Per l'Università: Federico Perali, Professore ordinario di Politica Economica.

Il Comitato operativo si avvarrà del supporto dei rispettivi uffici amministrativi per adottare tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di assicurare che la collaborazione produca, per ciascuna delle parti e complessivamente, i risultati previsti.

È in particolare compito del Comitato operativo:

- Definire le iniziative da realizzare, eventuali specifici obiettivi o linee progettuali, i relativi contenuti e i dettagli organizzativi;
- Adottare ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o necessaria per assicurare il successo delle progettualità e proporre alle Parti le eventuali modifiche o riallineamenti ritenuti utili a tale scopo.

Il Comitato operativo opera riunendosi, anche a distanza, o mediante scambio di corrispondenza. Quanto proposto o deciso dal Comitato operativo viene formalizzato in report delle relative riunioni o nella corrispondenza scambiata tra i suoi componenti.

ART. 5. ONERI ECONOMICI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si prevedono i seguenti costi diretti massimi e le seguenti modalità di copertura:

Esercizio	Previsione costi diretti massimi	Copertura
2021	€ 300.000,00	a carico di Regione

Università individua un partner strategico per la realizzazione della piattaforma telematica a propria cura e spese.

Regione versa il proprio contributo a titolo di rimborso spese, a fronte di presentazione, da parte di Università, di idonea documentazione, con allegati i relativi giustificativi di spesa.

ART. 6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Le Parti hanno diritto ad avere idonea visibilità sulla piattaforma telematica e su tutto il materiale promozionale relativo al singolo evento organizzato, anche attraverso l'apposizione dei relativi segni distintivi, che rimangono comunque in esclusiva proprietà del legittimo titolare.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativa alla piattaforma informatica per la realizzazione degli eventi spettano all'Università, sulla base dell'accordo raggiunto con il partner strategico.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale su strumenti, materiali e contenuti (diversi dalla citata piattaforma) utilizzati per realizzare le singole iniziative spettano alla Parte che abbia messo a disposizione detti strumenti, materiali e contenuti.

ART. 7. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA



A fronte della realizzazione della piattaforma informatica, Università e Regione conservano, per la durata di 3 (tre) anni, la facoltà di utilizzare disgiuntamente detta piattaforma per avviare iniziative autonome.

L'Università, se intende avvalersi della facoltà di utilizzo disgiunto della piattaforma, comunica alla Regione, con congruo anticipo, l'intenzione di utilizzare la piattaforma per una determinata iniziativa, con indicazione delle informazioni essenziali.

Ai fini delle iniziative citate nel presente paragrafo, Università non dovrà nulla a Regione.

Università, in sede di affidamento e stipula del contratto con il proprio partner strategico o immediatamente dopo, formalizza opportuni accordi per la realizzazione di quanto previsto dal presente documento, tenuto conto delle indicazioni del Comitato operativo.

ART. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, anche ai fini della nomina dei Responsabili del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003.

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali comunicati dall'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

ART. 9. FORMALITA' PER LA STIPULA

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis, legge n. 241/1990.

Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico. L'imposta di bollo verrà versata dall'Università.

ART. 11. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia all'Accordo Quadro, alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle Parti.

Regione del Veneto	Università di Verona
--------------------	----------------------

